

## REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI DECURTAZIONE APPLICABILI A INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

### VISTO

- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 42 che prevede:
  - al comma 1 che l’erogazione di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza;
  - al comma 3 che nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero degli incentivi già riconosciuti e che, in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione e che nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dall’operatore al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà;
  - al comma 3-*bis* che nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica (nel seguito anche TEE o CB) ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*;

- al comma 3-ter che, nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse;
  - al comma 5 che il GSE fornisce al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel seguito Ministero) gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca, tra l'altro, le violazioni rilevanti e le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo;
  - con riferimento al comma 6 l'emanazione di un Decreto del Ministero per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del GSE;
- il D.M. 11 gennaio 2017, recante *“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”* e ss.mm.ii.;
- l'art. 56, comma 8 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, che prevede che le predette disposizioni si applicano *“anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 . Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di*

*presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato”, escludendo dall’ambito di applicazione i casi in cui “la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna anche non definitiva”;*

- il D.M. 21 luglio 2025 recante “*Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.*”;
- la Direttiva generale adottata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 maggio 2025, concernente le attività facenti capo al GSE per gli anni 2025-2027, invita il GSE, tra l’altro, a introdurre una regolamentazione delle sanzioni basata su principi di proporzionalità e di salvaguardia della sostenibilità finanziaria dei progetti;

#### CONSIDERATO CHE

- le modifiche apportate all’art. 42 del D.lgs. 28/2011, sono ispirate a principi di proporzionalità e ragionevolezza nella gestione delle attività amministrative, al fine di favorire condizioni di stabilità e salvaguardare gli investimenti realizzati;
- l’orientamento giurisprudenziale consolidato riconosce che, ove la legislazione primaria contenga disposizioni sufficientemente determinate e idonee a regolare profili essenziali del regime degli incentivi e dei controlli, l’applicazione di tali disposizioni non può essere sospesa nelle more dell’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Il GSE, in quanto gestore dei regimi incentivanti afferenti l’efficienza energetica, conseguentemente, è tenuto a predisporre e adottare, anche in assenza dell’apposito Decreto Ministeriale, misure regolamentari e procedure di controllo finalizzate all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione di misure conseguenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e graduazione delle sanzioni. Ciò trova conferma nelle pronunce: TAR Lazio, Sez. III Ter, 4 agosto 2025, n. 15265; Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2025, n. 9554; nonché nella pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, 21 gennaio 2024, n. 698, che, nel delineare i limiti del potere sanzionatorio, ha richiamato l’esigenza di bilanciare la tutela dell’interesse pubblico e le garanzie procedimentali. Il GSE conserva comunque il potere di dichiarare la decadenza dal diritto agli incentivi nel caso di violazioni rilevanti.
- gli operatori hanno manifestato più volte l’esigenza di dare seguito alle predette pronunce giurisprudenziali;

- in presenza di violazioni riscontrate nell'ambito di un'attività di controllo o di un'istruttoria afferente a istanze di rendicontazione dei risparmi successive alla prima, il GSE è tenuto a verificare il ricorrere dei presupposti per l'applicazione della decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione;
- le disposizioni di cui al D.M. 21 luglio 2025 continuano ad applicarsi e non sono derogate dal presente Regolamento con il quale il GSE disciplina esclusivamente il sistema di violazioni di cui ai precedenti alinea;
- è necessario garantire uniformità di trattamento al ricorrere delle medesime violazioni nonché la salvaguardia degli interventi di efficientamento energetico realizzati;

#### RITENUTO PERTANTO CHE

- a fronte di violazioni rilevanti non possano essere riconosciuti incentivi, dovendo il GSE disporre il rigetto e/o la decadenza, nonché richiedere l'integrale recupero dei titoli emessi e/o del relativo controvalore economico;
- sulla base dell'esperienza operativa acquisita dal GSE, debbano essere individuate le violazioni al ricorrere delle quali applicare le decurtazioni, nonché le relative percentuali, tenendo conto dell'interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse destinate all'incentivazione del risparmio energetico e dell'interesse a preservare l'equilibrio economico dell'investimento privato.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

#### IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

1. Sono definite ed individuate nell'Allegato 1 al presente atto le violazioni rilevanti per le quali, nei casi in cui vengano accertate, il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero dei certificati riconosciuti o del relativo controvalore economico.
2. Sono altresì definite ed individuate nell'Allegato 2 al presente atto le violazioni di minore gravità per le quali, nei casi in cui vengano accertate all'esito di un'attività di controllo, ovvero di un'istruttoria afferente a istanze di rendicontazione dei risparmi successive alla prima, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo, nella misura indicata nel medesimo allegato, e

procede al recupero dei certificati non dovuti e/o del loro relativo controvalore economico anche per il tramite di compensazione.

3. La misura della decurtazione è dimezzata nel caso in cui l'operatore segnali spontaneamente le violazioni al di fuori di procedimenti relativi ad attività di controllo ovvero a istruttorie afferenti a istanze di rendicontazione dei risparmi successive alla prima. A seguito della segnalazione, il GSE, restando salva la possibilità di svolgere attività di controllo per l'accertamento di ulteriori violazioni o difformità, adotta un provvedimento motivato di decurtazione. La segnalazione dell'operatore costituisce acquiescenza alla violazione auto dichiarata.
4. In caso di procedimenti di controllo, ovvero di istruttorie afferenti a istanze di rendicontazione dei risparmi successive alla prima, conclusi con provvedimenti recanti l'integrale recupero dei titoli di efficienza energetica emessi e/o del relativo controvalore economico, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o non definiti con sentenza passata in giudicato, il ricorrente ha facoltà di presentare apposita istanza, sulla base del modello predisposto dal GSE, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 2, ove ne ricorrano i presupposti, e porre fine bonariamente al contenzioso. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE, nonché a rinuncia all'azione giudiziale.
5. Le disposizioni di cui ai punti 2, 3, e 4 si applicano laddove la condotta dell'operatore non sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
6. Qualora all'esito di un'attività di controllo o di un'istruttoria afferente a istanze di rendicontazione dei risparmi successive alla prima, ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina di salvaguardia delle rendicontazioni già approvate di cui all'art.42, comma 3 bis del D.lgs. 28/2011 e in assenza di dichiarazioni false o non rispondenti al vero, le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento si applicano esclusivamente alle rendicontazioni in corso o future; diversamente, laddove non ricorrano le condizioni per l'applicazione della predetta disciplina di salvaguardia, dette disposizioni si applicano all'intero periodo di incentivazione. Resta inteso che l'applicazione del Regolamento per le rendicontazioni in corso o future è prevista nel solo caso in cui l'intervento abbia continuato a generare risparmi almeno fino al termine della vita utile e che questi, laddove ne ricorra il caso, siano stati oggetto di misurazione in conformità alle norme vigenti.

7. Nel caso in cui siano riscontrate una pluralità di violazioni che danno luogo a decurtazione, fermo restando il limite massimo del 50%, la percentuale di decurtazione è determinata applicando la seguente formula:

$$D = \min \left( 50\%; \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{i} \right)$$



dove  $d_i$  rappresenta la decurtazione percentuale associata alla  $i$ -esima violazione appartenente all'elenco delle decurtazioni percentuali relative alle violazioni ( $V_1, \dots, V_n$ ) ordinate in ordine decrescente.

8. Il GSE, al di fuori delle violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, e di quelle di cui all'Allegato 2, qualora riscontri irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:
- a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;
  - b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente controvalore economico, anche mediante compensazione.

## Allegato 1

### ELENCO DELLE VIOLAZIONI RILEVANTI CHE DANNO LUOGO ALLA DECADENZA DELL'INCENTIVO E RECUPERO DEI CERTIFICATI RICONOSCIUTI O DEL RELATIVO CONTROVALORE ECONOMICO

1. La presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti al fine di accedere indebitamente agli incentivi.
2. Il comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti dei soggetti incaricati di eseguire i controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture interessate dal progetto e nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione strettamente connessa all'attività di controllo.
3. L'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi.
4. L'utilizzo di componenti contraffatti ovvero oggetto di furto.
5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti emanati in esito all'attività di controllo.
6. La manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio.
7. L'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

## Allegato 2

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI MINORE GRAVITÀ CHE, IN LUOGO DEL TOTALE RECUPERO DEI CERTIFICATI RICONOSCIUTI, DANNO LUOGO A DECURTAZIONE E RELATIVE PERCENTUALI

Fattispecie riconducibili alle richieste di verifica e certificazione del risparmio da progetti analitici (RVC-A) e a consuntivo (RVC-C), nonché alle richieste standard (RS) e a consuntivo (RC) e relative percentuali di decurtazione

1. Invio incompleto di documentazione e/o avvenuta presentazione di documentazione non conforme nei seguenti casi:
  - a. documentazione inerente al rispetto del requisito per cui la data di prima attivazione del progetto, per progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2014 ai sensi del D.M. 28/12/2012, deve essere successiva alla data di presentazione della Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM);
  - b. documentazione inerente al rispetto della dimensione minima del progetto (RVC-C), come previsto dall'art. 10, comma 3, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG 103/03 e dall'art. 10, comma 3, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11;
  - c. documentazione inerente al rispetto del termine previsto per la presentazione del progetto (RVC-C), come previsto dall'art. 12, comma 6, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG 103/03 e dall'art. 12, comma 5, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11;
  - d. documentazione inerente al rispetto del requisito per cui la data di prima attivazione del progetto, per progetti di tipologia analitica (RVC-A) presentati ai sensi del D.M. 28/12/2012, che abbiano data di inizio del periodo di riferimento (monitoraggio) uguale o successiva al 1° gennaio 2014, deve essere antecedente al massimo di 12 mesi rispetto alla data di inizio del monitoraggio;
  - e. documentazione inerente al rispetto della dimensione minima del progetto (RVC-A), come previsto dall'art. 10, comma 2, dell'Allegato

A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG 103/03 e dall'art. 10, comma 2, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11;

- f. documentazione inerente al rispetto del termine previsto per la presentazione del progetto (RVC-A), come previsto dall'art. 12, commi 3 e 5, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG 103/03 e dall'art. 12, commi 3 e 4, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11;
- g. liberatoria fornita dal soggetto titolare al soggetto proponente al fine di beneficiare in via esclusiva del diritto ai TEE a fronte dell'intervento di efficientamento energetico realizzato;
- h. documentazione inerente al rispetto del requisito per cui la data di avvio della realizzazione del progetto, per progetti presentati ai sensi del D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii., deve essere successiva alla data di presentazione del Progetto a Consuntivo (PC) ovvero del Progetto Standardizzato (PS);
- i. documentazione inerente il rispetto della dimensione minima della Richiesta di Certificazione dei Risparmi a Consuntivo (RC), ovvero della Richiesta di Certificazione dei Risparmi Standardizzata (RS), come previsto dal paragrafo 6 dell'Allegato 1 al D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii.;
- j. documentazione inerente al rispetto del requisito per cui la Richiesta di Certificazione dei Risparmi a Consuntivo (RC) ovvero la Richiesta di Certificazione dei Risparmi Standardizzata (RS), per progetti presentati ai sensi del D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii., deve essere presentata, al più, entro 120 giorni dalla data di fine del periodo di monitoraggio della medesima richiesta;
- k. documentazione inerente al rispetto del requisito previsto all'art. 7, comma 1, del D.M. 28/12/2012, secondo cui il progetto realizzato da società di distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas naturale, ovvero da società dotate di Energy Manager (SEM), deve essere effettuato su siti afferenti alla società stessa;

- l. documentazione inerente al rispetto del requisito previsto all'art. 5, comma 1 del D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii. secondo cui il progetto realizzato da società di distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas naturale deve essere effettuato su siti afferenti alla società stessa;
- m. documentazione inerente al rispetto del requisito secondo cui i progetti di efficientamento energetico ammessi al regime incentivante dei TEE non devono essere realizzati per ottemperare a dei vincoli di natura normativa imposti dalla legislazione vigente;
- n. documentazione inerente al rispetto del requisito previsto all'art. 5 comma 4 del D.M. 20/7/2004, secondo cui non sono ammissibili progetti, orientati al miglioramento dell'efficienza energetica, relativi agli impianti di generazione di energia elettrica;
- o. documentazione inerente al rispetto del requisito previsto alla nota "i" della Tabella 2 dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11, secondo cui non sono incentivabili interventi realizzati su impianti di cogenerazione, al netto di quelli che risultino strettamente integrati con altre misure di efficienza energetica i cui effetti non siano scorporabili;
- p. documentazione inerente al rispetto del requisito per cui non sono ammissibili secondo il D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii. progetti relativi a interventi realizzati su impianti di cogenerazione;

Per ognuno dei menzionati casi la percentuale di decurtazione applicabile è pari al 25%.

2. Invio incompleto di documentazione e/o avvenuta presentazione di documentazione non conforme nei seguenti casi:
  - a. documentazione inerente al rispetto del requisito della corretta definizione del programma di misura delle principali variabili operative e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi associati al progetto, per progetti presentati ai sensi dei DD.MM. 20/7/2004, 28/12/2012 e 11/1/2017 e ss.m.ii.;

- b. documentazione inerente al rispetto del requisito dell'addizionalità di mercato del progetto, come stabilito nell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11;
- c. documentazione inerente al rispetto del requisito della corretta definizione dell'addizionalità tecnologica del progetto, come stabilito nell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11;
- d. documentazione inerente al rispetto di quanto dichiarato in merito alla descrizione del contesto in cui si inquadra il progetto, alle differenze tra la configurazione ante e post-intervento, alla trattazione delle eventuali perdite dei dati di monitoraggio delle grandezze utilizzate per il calcolo del risparmio e alla verifica periodica di funzionalità della strumentazione di misura installata ai fini della contabilizzazione dei risparmi associati al progetto;
- e. documentazione inerente al rispetto dei requisiti tecnici previsti nelle schede tecniche analitiche per l'accesso al meccanismo incentivante;
- f. documentazione inerente al rispetto del requisito della corretta definizione del valore di baseline, per progetti presentati ai sensi del D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii.;

Per ognuno dei menzionati casi la percentuale di decurtazione applicabile è pari al 20%.

- 3. Avvenuta presentazione di un progetto e/o di una rendicontazione dei risparmi in un momento in cui la certificazione di cui alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339, necessaria ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 28/12/2012 e dell'art. 5, comma 1 del D.M. 11/1/2017 e ss.mm.ii., per le Energy Service Company e gli Energy Manager, risulta inefficace, incompleta ovvero non in corso di validità, laddove venga fornita evidenza che detta certificazione sia stata nuovamente acquisita. La percentuale di decurtazione è pari al 25% e si applica limitatamente al periodo oggetto della violazione.

Fattispecie riconducibili alle richieste di verifica e certificazione del risparmio da progetti standard (RVC-S) e relative percentuali di decurtazione

1. Mancato rispetto della dimensione minima del progetto (RVC-S), come previsto dall'art. 10, comma 1, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG 103/03 e dall'art. 10, comma 1, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11: 25%.
2. Mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del progetto (RVC-S), come previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG 103/03 e dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato A delle Linee Guida pubblicate con la deliberazione AEEG EEN 9/11: 25%.
3. Mancato rispetto del requisito ai sensi del quale tra la data di avvio e la data di prima attivazione del progetto (RVC-S), per progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2014 ai sensi del D.M. 28/12/2012, devono intercorrere, al più, 12 mesi: 25%.
4. Avvenuta presentazione di un progetto e/o di una rendicontazione dei risparmi in un momento in cui la certificazione di cui alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339, necessaria ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 28/12/2012, per le Energy Service Company e gli Energy Manager, risulta inefficace ovvero non in corso di validità, laddove venga fornita evidenza che detta certificazione sia stata nuovamente acquisita. La percentuale di decurtazione è pari al 25% e si applica limitatamente al periodo oggetto della violazione.
5. Progetto realizzato da società di distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas naturale, ovvero da società dotate di Energy Manager (SEM), su siti non afferenti alla società stessa, in difformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 28/12/2012: 25%.
6. Mancato rispetto del requisito secondo cui i progetti di efficientamento energetico ammessi al regime incentivante dei TEE non devono essere realizzati per ottemperare a dei vincoli di natura normativa imposti dalla legislazione vigente: 25%.
7. Mancato rispetto dei requisiti tecnici previsti nelle schede tecniche standard per l'accesso al meccanismo incentivante: 20%.

8. Invio incompleto della documentazione comprovante il titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione ed esercizio dell'intervento di efficientamento energetico: 15%.
9. Invio incompleto della documentazione comprovante il rispetto della normativa sul divieto di cumulo con altre forme di incentivo o agevolazione: 15%.
10. Invio incompleto della documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico: 15%.
11. Invio incompleto della documentazione comprovante la liberatoria fornita dal soggetto titolare al soggetto proponente al fine di beneficiare in via esclusiva del diritto ai TEE a fronte dell'intervento di efficientamento energetico realizzato: 15%.
12. Invio incompleto della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti amministrativi e tecnici previsti per l'accesso al meccanismo incentivante dei TEE, al netto di quanto espressamente dettagliato ai precedenti punti 8, 9, 10, e 11: 10%.
13. Avvenuto frazionamento di uno stesso intervento di efficientamento energetico su più progetti (RVC-S): 10%.
14. Invio incompleto di documentazione e/o avvenuta presentazione di documentazione non conforme, inerente al rispetto dei requisiti minimi prestazionali definiti dal D.lgs 192/05 e ss.mm.ii.: 10%.